



[Copia questo link](#)

Risposta all'interrogazione n. 4-00759
Fascicolo n.27

RISPOSTA. - I consorzi di bonifica rappresentano un vero e proprio strumento ordinario di gestione e tutela del territorio, dell'ambiente e delle acque sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, avendo progressivamente perso quel carattere di specialità che ne aveva in passato connotato la natura. Svolgono le attività finalizzate ad assicurare la sicurezza idraulica e le buone condizioni igienico-sanitarie del territorio, che migliorano la qualità della vita, dando nuovi impulsi alle attività produttive ed aumentando, o preservando, il valore commerciale degli immobili siti nel perimetro consortile. Un ruolo ancora più marcatamente istituzionale nell'esercizio delle funzioni regionali in materia viene inoltre riconosciuto ai consorzi dall'art. 62 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che recita: "I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione e i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali".

Ciò premesso, l'assunto relativo ad una supposta abrogazione dell'art. 21 del regio decreto n. 215 del 1933 (la disposizione prevede testualmente che "alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette") che avrebbe trovato recente conferma in un sentenza della commissione tributaria provinciale di Piacenza, depositata il 24 luglio 2017, n. 131/2017, non si ritiene suscettibile di condivisione per i ragioni che si vanno ad esporre.

Nell'approfondimento della sentenza, seppur in via incidentale correlatamente all'impugnabilità delle cartelle emesse, si rinviene effettivamente un riferimento all'abrogazione dell'art. 21, a far data dal 1° gennaio 2009 ad opera del decreto legislativo n. 179, che avrebbe privato i consorzi di bonifica del loro potere impositivo.

Per contro, detta sentenza, nel merito, nel richiamare il regio decreto quale presupposto fondamentale e "tuttora in vigore per valutare la contribuenza", si concentra sul *petitum* dei ricorrenti incardinato sulla valutazione del beneficio che l'immobile trarrebbe dalle opere eseguite dal consorzio e non sull'illegittimità del contributo consortile. Infatti, nella sentenza si afferma che "nessuna delle opere elencate dal Consorzio risultano appartenere a quelle indicate dalla legge", oltre a non essere dimostrato il beneficio diretto che le opere di bonifica apportino agli immobili dei ricorrenti che potrebbe "giustificare l'imposizione consortile".

Senza addentrarsi eccessivamente negli orientamenti giurisprudenziali di natura sia tributaria che civilistica, si ritiene opportuno soffermarsi su alcuni presupposti normativi e giurisprudenziali che avvalorerebbero la legittimità delle contribuzioni.

Il presupposto impositivo dei contributi consortili si basa sull'esistenza di un beneficio conseguente alle attività svolte dal consorzio che si fonda su un complesso sistema normativo, statale e regionale, tuttora vigente, individuante la primaria fonte normativa negli artt. 860 e 864 del codice civile. Questi ultimi, rispettivamente, sanciscono l'obbligo dei proprietari dei beni situati nei comprensori dei consorzi di bonifica al pagamento dei contributi nella spesa per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica in ragione del beneficio che essi ne traggono e la loro esigibilità con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Perché ci sia dunque tributo, il consorzio deve aver redatto gli atti di legge (piano di classifica *in primis*, soggetto al controllo delle Regioni competenti per territorio, unitamente a tutti gli atti fondamentali dei consorzi di bonifica, quali a esempio, i bilanci) e deve svolgere un'attività che generi un beneficio dimostrabile al contribuente. Nel calcolo del beneficio si tiene conto di parametri tecnici (che quantificano e qualificano l'attività da svolgere per la sicurezza del bene) ed economici (che stimano il valore del bene). Ecco quindi che, a parità di condizioni tecniche, un bene di valore elevato sarà soggetto ad un tributo più alto rispetto ad un bene di minor valore. Il contributo viene imposto annualmente a ogni consorzio secondo l'entità del "beneficio" che il suo immobile (terreno o fabbricato) riceve dall'attività del consorzio, come prevede la legge.

Per quanto detto, sia in forza di quanto espressamente previsto dagli articoli 860 e 864 del codice civile, sia per la natura stessa del testo unico di cui al regio decreto n. 215 del 1933, costituente, secondo la giurisprudenza costante, testo unico per il settore dei consorzi di bonifica, non si pone alcun problema di abrogazione di norme riferite alla riscossione dei contributi consortili.

Inoltre, si fa presente che il decreto legislativo n. 246 del 2005, facendo salve le disposizioni tributarie, ammette la riconferma della legittimità del sistema di riscossione dei contributi consortili che, per espresso dettato normativo, costituiscono oneri reali e hanno natura tributaria e vengono riscossi con le stesse modalità previste. Per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli esattoriali (in questo senso la giurisprudenza è pacifica).